

STATUTO

**S. LUCIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
CORSO ALCIDE DE GASPERI 321

Numero REA: NA - 439192

Codice fiscale: 05363790634

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA
"S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS"

* * * * *

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi della Legge n. 381/91, la società cooperativa sociale di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (di tipo "A") e di produzione e lavoro (di tipo "B") denominata

"S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS"

con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa esalta la centralità della persona.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono realizzare, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) - la gestione ed erogazione di servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e così:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

- servizi finalizzati alla ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 2) della Legge n. 276/2003 e successive modificazioni;

b) - lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 del Ministero del Lavoro.

La gestione delle attività di inserimento lavorativo e di quelle socio assistenziali saranno svolte in forma separata.

Scopo della cooperativa sarà anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attività, continuità di occupazione lavorativa, economicità nella fruizione dei beni e servizi complementari alle loro attività, nonché in genere, l'ottenimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e tutti i benefici ottenibili nel campo della mutualità e dell'assistenza sociale.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, sulla base di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Conseguentemente la Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa. Pertanto, e sempre a tal scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna:

A - alle leggi speciali che disciplinano più approfonditamente il concetto di mutualità ed in particolare alle norme del D.P.R. 30.4.1970 n. 602, laddove questo stabilisce che l'organismo cooperativistico deve acquisire in proprio il lavoro, organizzarlo e dirigerlo esso stesso, operare gli incassi e ripartire tra i soci, con rigorosi criteri di equità, gli introiti. I criteri praticati dalla ripartizione possono essere specificati nel regolamento interno.

B - al principio della rinuncia ad assumere personale dipendente in maniera permanente. Al personale dipendente esterno si potrà ricorrere solo per eccezionali necessità ampiamente motivate. In tale eventualità il personale dipendente dovrà ricevere quale retribuzione non meno di quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro delle Cooperative sociali.

C - la cooperativa potrà, inoltre, integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica. Lo scopo della società cooperativa S. Lucia è la realizzazione delle attività, previste nell'oggetto sociale della Fondazione Maria Fanelli, di cui è un braccio operativo essendo nata per realizzare attività di reinserimento sociale e lavorativo dei giovani al termine del programma di recupero e di prevenzione rispetto al disagio svolgendo le attività sociali a tale fine implementate.

Per lo svolgimento delle proprie attività sociali, condivise dalla Fondazione Maria Fanelli ONLUS, la Cooperativa utilizza i locali di proprietà di quest'ultima in comodato d'uso gratuito.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ed in riferimento allo scopo ed alle proprie finalità e in piena coerenza con le finalità della Fondazione Maria Fanelli ONLUS dalla quale è supportata ai sensi dell'art. 2) del relativo Statuto, si propone di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione, declinando in tal senso servizi ed attività di tipo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti e diretti a facilitare l'inserimento nella vita sociale attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, giovani ed anziani, minori e donne in stato di abbandono, in condizione di rischio e/o vittime di abuso, immigrati. In tal senso, la cooperativa assume e fa esplicito riferimento alle direttive della Unione Europea in materia, alla legislazione nazionale e regionale corrente e vigente, alla Legge n. 328/2000 e successive modifiche, alla pianificazione degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani socio-sanitari, dagli ambiti e Piani Sociali territoriali.

A tal fine, la cooperativa si prefigge di:

- A. rispondere ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, degli adulti e degli anziani, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell'emarginazione;
- B. realizzare valide esperienze di accoglienza ed educazione per minori, genitori, donne e famiglie in difficoltà;
- C. ideare e strutturare servizi che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita, promuovendo il rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti di vita;
- D. impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi, pratiche e stili di vita che producono esclusione e sofferenza;
- E. contrastare qualsiasi forma di violenza, sopraffazione e abuso nei confronti di donne e minori;
- F. promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;
- G. promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- H. favorire la valorizzazione individuale della persona nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- I. collaborare alla messa a punto di pratiche e buone prassi per contrastare la cultura della violenza;
- J. elaborare strategie di intervento flessibile;
- K. realizzare attività rivolte a contrastare la tossicodipendenza;
- L. realizzare attività per la prevenzione e l'assistenza in caso di abuso, di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenze nei confronti dei minori;
- M. favorire e realizzare attività tese al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne e dei minori accolti;
- N. promuovere attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità responsabile;
- O. sperimentare e promuovere l'innovazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- P. promuovere iniziative per il miglioramento della fruizione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, degli adulti e degli anziani;
- Q. contribuire alla diffusione territoriale della cultura dell'affido, ponendosi come mediatore tra famiglia di origine e famiglia affidataria o adottiva.

La cooperativa si orienta verso tali scopi e persegue il conseguimento delle proprie finalità, gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, la

realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti a privati, imprese e non, Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni e ASL, e/o loro aggregazioni di secondo livello, che hanno per oggetto:

- a) - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per l'infanzia;
- b) - la attivazione, la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a casa-famiglia, comunità di accoglienza, comunità alloggio, educative e terapeutiche per minori a rischio e per donne, in condizioni di forte disagio, che garantiscano ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa finalizzata;
- c) - la promozione e la realizzazione di servizi per un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale dei minori, anche mediante il potenziamento dei servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- d) - la realizzazione e la gestione di strutture di prima accoglienza;
- e) - la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di accoglienza e socializzazione;
- f) - la realizzazione e la gestione di centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà;
- g) - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a centri anti violenza e di case di ospitalità per donne in difficoltà che abbiano subito violenze e per i loro figli;
- h) - l'istituzione di corsi didattici presso ospedali, case di cura, penitenziari e altri centri di accoglienza;
- i) - la realizzazione e la gestione di centri polifunzionali, di aggregazione e culturali;
- j) - la gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolte alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniate sull'esercizio attivo di pratiche musicali, teatrali, di attività psicomotorie e/o di danza, informatiche, sia individuali che di gruppo;
- k) - la realizzazione e la gestione di servizi educativi e ricreativi, di attività di laboratorio, doposcuola e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, per il tempo libero e per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- l) - la realizzazione e la gestione di attività turistiche, gite, viaggi, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali e attività sportive, rivolte particolarmente ai minori ed a soggetti svantaggiati;
- m) - la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo sociale e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale;
- n) - la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo "ostello" con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, giovanile ed a basso reddito, al fine di favorire le inter-relazioni sociali e culturali, l'amicizia e la solidarietà, l'interscambio culturale;
- o) - promuovere, realizzare e condurre esperienze e corsi di orientamento e di formazione professionale, nell'ambito e nel rispetto delle norme e procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- p) - gestire servizi di riabilitazione e/o infermieristici presso strutture pubbliche - private e presso il domicilio degli utenti;
- q) - gestire agenzie di ricerca e selezione del personale;

r) – gestire agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

La cooperativa, inoltre, può:

I. realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

a. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per anziani, persone con disabilità e con esperienze di malattia mentale, in collaborazione con le famiglie e le altre strutture pubbliche e private;

b. strutture residenziali e semi - residenziali di accoglienza e socializzazione alternative alla istituzionalizzazione;

c. attività di educazione ed azione rieducativa;

d. attività di servizi di riabilitazione;

e. servizi di assistenza, domiciliari e non, rivolti ai minori in difficoltà e a donne;

f. servizi di assistenza ai tossicodipendenti;

g. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

II. promuovere:

a. la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del volontariato;

b. attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati;

III. contribuire alla ricerca ed alla divulgazione per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione e di informazione (audio, video e/o multimediale, seminari, dibattiti, conferenze, convegni di studio, ricerca, pubblicazioni scientifiche e divulgative anche periodiche, mostre, attività formative e di riqualificazione professionale, etc..) dei problemi riguardanti i soggetti e le persone in difficoltà;

IV. collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo, integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo cooperativo;

V. partecipare a Cooperative sociali o ad altri organismi senza scopo di lucro, per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;

VI. svolgere ogni attività che possa ritenersi conciliabile con le finalità sociali, anche se non specificamente menzionata.

Per favorire la preparazione, l'inserimento, l'autogestione, l'imprenditorialità in modo specifico di soggetti svantaggiati, con l'esclusione di ogni attività in conto proprio da parte dei soci stessi, la cooperativa si propone di:

1. esercitare attività della produzione e del lavoro e della trasformazione nel settore dell'agricoltura, della floricoltura, della zootecnia;

2. coltivare e sfruttare razionalmente la terra, anche con l'impiego di nuove tecniche agricole, compreso l'impiego di colture energetiche per la produzione di fonti rinnovabili di origine agricola e biomasse ottenute da arboricoltura da legno. Lavorazione esclusivamente meccanica del legno, di prodotti e residui agricoli ed agroforestali, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego, relativamente alla produzione di biocombustibili quali cippato, pellet, briquettes ed altro. Procedere alla bonifica di boschi e terreni di qualsiasi natura nonché alla loro manutenzione;

3. produrre rosoli e liquori in genere valorizzando i prodotti agricoli tipici;

4. produrre profumi valorizzando le essenze tipiche;

5. istituire e gestire depositi, magazzini, punti di vendita e di smercio necessari per l'espletamento delle attività sociali, nonché organizzare e gestire anche direttamente centri e complessi agrituristiche, alberghieri e paralberghieri quali case vacanza, case albergo, residences, pensioni, ostelli, case per ferie, country houses, rifugi, camping, kinderheimer (centri vacanze per ragazzi), locali di ristorazione collettiva nonché strutture per l'animazione del tempo libero e strutture affini e/o similari;

6. svolgere attività artigianali ed industriali, quali tipografia e servizi annessi alla tipografia con legatoria, plastificazione, cellofanatura; falegnameria, restauro, recupero mobili ed oggetti artistici in legno; ceramica, pelle o prodotti derivati, fabbricazione, manutenzione e riparazione di accessori per l'edilizia quali infissi anodizzati, impianti igienici, idraulici, produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale;

7. svolgere attività editoriale, anche in ambito elettronico e digitale: ideare, progettare, realizzare, promuovere e distribuire – sia nella componente contenutistica che della veste grafica - pubblicazioni, anche periodiche; gestire librerie e bookshop;

8. acquisire e gestire servizi nell'ambito delle telecomunicazioni in genere;

9. commercializzare i prodotti derivanti dalle predette attività favorendone la diffusione anche con ricerche di mercato e promozioni di mercato e con servizio logistico relativo a distribuzione merci (delivery) fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l'eventuale attività di intrattenimento e spettacolo

10. realizzare, lavorare, trasformare, imballare e confezionare generi alimentari in conto proprio a mezzo e per conto terzi nonché commercializzare al dettaglio e all'ingrosso detti articoli;

11. progettare, organizzare e gestire servizi di consulenza a terzi nel settore no-profit nei limiti previsti dalle leggi in materia;

12. progettare, organizzare e gestire corsi di qualificazione e di aggiornamento.

13. progettare, organizzare e gestire corsi e percorsi formativi di educazione ambientale;

14. progettare, organizzare e gestire corsi e percorsi formativi di educazione alimentare anche attraverso l'educazione al gusto.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, potenziare le risorse ed energie tecnico produttive, ideare ed attuare progetti anche sperimentali, impiegare mezzi, strumenti, impianti ed attrezzature. Potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare ed industriale necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo scopo di indicazione esemplificativa:

A. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B. dare adesioni e partecipazioni, ad enti ed organismi economici, consorzi, fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi eventualmente in futuro;

C. chiedere e stipulare mutui e finanziamenti presso istituti di credito banche, enti pubblici e privati, offrendo a tal fine anche garanzie reali e personali;

D. concedere avalli, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi eventualmente in futuro;

E. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi in futuro.

La Cooperativa potrà adottare programmi pluriennali diretti allo sviluppo ed all'ammodernamento dell'azienda nonché costituire di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ed emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art. 5 - Agevolazioni sovvenzioni e provvidenze

La Cooperativa compie tutti gli atti necessari ed indispensabili per il conseguimento dello scopo e delle altre attività sociali, beneficiando di tutte le agevolazioni, sovvenzioni, provvidenze e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato, Regioni, Comunità Europea, ecc.

Art. 6 - Adesioni ad enti

La Cooperativa può aderire ad Enti o organismi i cui scopi siano simili a quelli della Cooperativa stessa. Può, inoltre, aderire ad organizzazioni sindacali di categoria che assumono la tutela degli interessi dei soci. Le relative decisioni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - SOCI

Art. 7 - Soci

Soci cooperatori

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n. 142 e successive modificazioni. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che sappiano o abbiano interesse a svolgere attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo potenziamento e sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i

settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Soci volontari

Possono partecipare alla Cooperativa anche soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/1991, in misura non superiore alla metà del numero dei soci.

Essi possono prestare la loro attività gratuitamente, eccetto il rimborso delle spese ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Cooperativa di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso, giusto quanto previsto dall'art. 13 n. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la cooperativa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Sono esonerati dalla iscrizione nel Registro dei soci volontari coloro che solo occasionalmente abbiano a prestare attività volontaria nella cooperativa.

Soci Svantaggiati

Almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa deve essere costituito dalle persone cosiddette svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8.11.91 nr. 381, ossia di invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26/07/1975, n. 374, come modificati dalla legge 10/10/1986, n. 663.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, con il Ministero dell'Interno e con il Ministero per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituita dall'art. 18 del D.L.C.P.S. del 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni.

La loro condizione deve risultare da documentazione rilasciata dalla P.A.; è fatto salvo il diritto di riservatezza.

I predetti svantaggiati, compatibilmente con lo stato fisico, se capaci, devono essere soci della cooperativa.

Possono altresì partecipare, a norma dell'art. 11 della Legge n. 381/91, e salvo il limiti di cui all'art. 2522 secondo comma c.c., anche persone giuridiche pubbliche e/o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. La cooperativa potrà ammettere soci sovventori nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 della Legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, di cui al 3° comma dell'art 2527 del C.C., in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

a) coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il limite di 5 (cinque) anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non possono rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) se persona fisica, indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale; indicazione dell'attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 7;

b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; l'ammontare delle quote sociali che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quello stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, ed in particolare dalla Legge n. 59/1992 ed eventuali future successive modificazioni; dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, emanerà delibera che diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, saranno effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui all'art. 9. In tal caso l'ammissione può essere deliberata nuovamente, con effetto della sua immediata annotazione sul libro dei soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 7.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 9 – Doveri e Diritti dei soci

I soci dovranno versare una tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente art. 8. Essi sono obbligati

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) alla liberazione delle quote sociali sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- c) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ad effettuare il lavoro loro assegnato dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa con impegno, disciplina, onestà, serietà e senso di responsabilità;
- e) ad avvalersi esclusivamente dei servizi tecnici ed amministrativi organizzati e prestati dalla Cooperativa.

Qualora la cooperativa adotti piani di sviluppo ai sensi dell'art. 4 ultimo comma del presente statuto potranno essere ammesse azioni di partecipazione ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 59/92 ed eventuali successive modificazioni.

I soci che rappresentino almeno un terzo dei componenti della cooperativa, a meno che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, hanno diritto di esaminare ed ispezionare i libri sociali ai sensi degli artt. 2422 C.C. e della Legge 59/92.

Art. 10 - Divieti dei soci

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).

Art. 11 - Adesioni ad organizzazione sindacale

La cooperativa potrà aderire all'organizzazione sindacale e di categoria alla quale risulterà appartenere la maggioranza dei singoli soci, ferma restando la libertà dei singoli soci di iscriversi a qualunque sindacato.

TITOLO IV - RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE MORTE

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Motivi di recesso dalla qualità di socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a mano e/o con ricevuta di ritorno alla società.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di ammissione.

Art. 14 - Scioglimento del rapporto

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza limitatamente al socio, diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo se deliberato successivamente ai tre mesi anzidetti.

Art. 15 - Casi di esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni, legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non

consentono la prosecuzione seppure temporanea del rapporto e che ricadano nell'ipotesi del successivo punto f;

b. che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c. che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la cooperativa;

d. che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 10;

e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

f. che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutati quale notevole inadempimento dell'art. 1455 del Codice Civile;

g. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli;

j. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento, gesti infamanti;

k. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);

l. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m. che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

n. che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

Agli effetti di cui all'art. 16, l'esclusione, diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16 - Comunicazione della perdita di qualità di socio

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 - Estinzione del rapporto

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitali da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere

effettuato nei termini previsti dall'art. 2521 del Codice Civile. Il rimborso delle quote dei soci recedenti, esclusi o defunti comprenderà anche il rimborso di eventuali sovrapprezzi versati dal socio all'atto dell'ammissione sempre che tali somme siano state utilizzate nelle forme previste dall'art. 27, ultimo comma, del presente statuto.

Art. 18 - Rimborso della quota in caso di morte

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 17

Art. 19 - Rimborso della quota

I soci recedenti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno di scadenza di sei mesi rispettivamente indicati nei precedenti art. 17 e 18. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione ad uno dei fondi indicati nel comma D dell'art. 23

Art. 20 - Fondi di previdenza in caso di scioglimento del rapporto

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Art. 21 – Conferimenti

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e vengono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per il Potenziamento Aziendale.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 – Trasferimento quote

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 – Acquisto o rimborso quote

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 24 - Diritti amministrativi dei soci sovventori

Ai soci sovventori, è attribuito un voto per ogni 250 quote di capitale sottoscritto fino ad un massimo di cinque voti.

In ogni caso, essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 250 quote di capitale sociale è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione ed è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti del collegio sindacale se esso debba essere nominato.

Il socio sovventore che detenga più di 250 quote di capitale sociale può esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25 - Trattamento economico del socio

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Tale regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

Ad ogni buon conto i lavoratori della Cooperativa - impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Ai soci volontari si applicano le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, la cooperativa deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Cooperativa tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il tutto sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Ciò ai sensi dell'art. 2 e 4 della L. 381/91.

Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 né di valore superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 CC;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 27 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci recedenti, decaduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e. da qualunque liberalità, contributo a fondo perduto, agevolazioni sovvenzioni provvidenze e finanziamenti che provenissero alla cooperativa per essere impiegati al fine raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte;
- f. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti.

In ogni caso, la Cooperativa in quanto Ente di Terzo Settore potrà organizzare raccolte fondi da destinare al finanziamento della totalità delle proprie attività intese nel loro complesso e al perseguimento di singoli obiettivi e/o progetti, campagne o scopi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Cooperativa, in quanto ente del Terzo settore, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dagli Enti Territoriali, nazionali e locali che operano nel settore, di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 - Divieto di ripartizione degli utili e delle riserve tra i soci

Giusto quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e a collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 29 - Versamento quote sociali

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a. almeno il 5% all'atto della sottoscrizione

b. il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione

Art. 30 - Nominatività delle quote sociali

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega

al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

Art. 31 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con il criterio della oculata accortezza ed applicando le norme legali e tributarie. Gli amministratori redigono altresì la relazione al bilancio, di cui all'art. 2428 del CC, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

È prevista la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, ove sussistano le condizioni ed i limiti di legge, e, in tal caso, la nota integrativa, nel rispetto anche degli articoli 2545 e 2513 CC, assorbe la relazione sulla gestione degli amministratori.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organi di coordinamento di cui all'articolo 97 del D. Lgs n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 CC; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 CC, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute dai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori della categoria o similari, destinandoli:

- a. a riserva legale, nella misura non inferiore al 30%;
- b. il 3% (tre per cento) e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59/92;
- c. ad eventuale riserva straordinaria
- d. all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e. una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art. 2545 quinquies 3° comma del CC, e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. La parte dei residui attivi, non destinata alla riserva straordinaria, deve essere destinata, nella misura non inferiore al 50% ai fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2536 C.C. e cioè deve essere destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di

scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno. I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dall'Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c., d. ed e., che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b., venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a.

Il bilancio, i rendiconti e le documentazioni contabili, unitamente ai rendiconti delle raccolte fondi, giusto quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017, devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicati nel proprio sito internet (se esistente)

Nell'ipotesi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila/00) Euro annui la Cooperativa deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 32 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 33 - Organi Sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci se obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del C.C.;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 34 - Assemblea dei Soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, deve effettuarsi mediante:

- a) - lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci, ovvero
- b) - mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- c) - mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita per deliberare quando siano presenti tutti i soci, ai sensi di legge, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi – questi ultimi se nominati - , siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Art. 35 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) - approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) - determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) - determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;
- 4) - nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 5) - conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del C.C. e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) - delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. se nominato;
- 7) - approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 8) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori;
- 9) - delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 10) - delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 11) - approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della Legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;

L'assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del C.C., sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 36 - Regolarità di Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio – video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni, comprendere ai fini della verbalizzazione le dichiarazioni degli intervenuti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37 - Votazioni nelle Assemblee

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. Per l'elezione delle cariche sociali o quando si tratta di argomenti riguardanti persone, la votazione verrà fatta col sistema dello scrutinio segreto.

Art. 38 - Diritto di Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per massimo ogni n. 250 (duecentocinquanta) quote possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 39 - Costituzione delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40 - Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata in alternativa:

- a) - da un Amministratore Unico
- b) - da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale – se nominato -, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo:

- a) - lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e sindaco se nominato, non meno di tre giorni prima dell'adunanza, ovvero
- b) - lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora

c) - telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli amministratori, e ai sindaci se nominati, non meno di tre giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Le adunanze saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, nel caso di questioni riguardanti persone o quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti importa la ricezione della proposta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale, il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si svolgano anche in collegamento audio – video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del consiglio, constatare e comunicare i risultati delle votazioni, comprendere ai fini della verbalizzazione le dichiarazioni degli intervenuti.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) - redigere i bilanci consuntivi e preventivi, redigere le relazioni previste dal C.C. ai sensi dell'art. 2428 indicando in detta relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari ed in conformità del carattere cooperativo della società,

c) - compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) - deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;

e) - concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) - deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) - conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) - assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- i) - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) - designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) - deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) - deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) - deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art. 41 - Dimissioni del Consiglio di Amministrazione

Fatta salva la norma di cui all'art. 2386 del Codice Civile, il consiglio di amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni, fino al rinnovo nei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso, o, in mancanza dal Collegio Sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

Le dimissioni dovranno essere accettate dall'organo competente per la elezione del dimissionario.

Art. 42 - Mancanza di uno o più amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Art. 43 - Il legale rappresentante

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a terzi, per singoli atti o categorie di atti, la delega in ogni caso deve essere annotata sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 44 - Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto, nel rispetto dell'art. 2397 del C.C., da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che ne nomina il presidente. Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'art. 2543 del CC, ai soci finanziatori. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 45 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Essi hanno la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del CC. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. I sindaci relazionano, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 46 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 47 - Collegio dei Probiviri e relativi compiti

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci ma anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di cessazione di uno dei probiviri, nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea. La Cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari di soci defunti. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Il ricorso non ha effetto sospensivo. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità entro trenta gironi successivi. Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Nomina dei Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 49 - Devoluzione Patrimonio Sociale

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati e' devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

La trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda o di ramo d'azienda devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, così come le operazioni derivanti dai vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Dette operazioni devono essere realizzate, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti devono essere posti in essere secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 12 del 3 luglio 2017, n. 112 e pertanto in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti Interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 51 - Inderogabilità clausole mutualistiche

In ogni caso, essendo la cooperativa sociale a mutualità prevalente si obbliga inderogabilmente al rispetto dei precetti di legge di cui all'art. 2514 del C.C. previste dagli artt. 26, 27, 28, 31 e 49 del presente statuto.

Art. 52 - Rinvio al Codice Civile e Leggi Speciali

Alla presente cooperativa si applica la normativa di cui all'art. 2519 del C.C. inerente le società a responsabilità limitata ricorrendone i presupposti.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Adele Cafiero

F.to: Notaio Salvatore Di Martino (vi è impronta del sigillo)